



PROT. 45181

del 27 LUG. 2014

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DELLE PICCOLE MONGOLFIERE ALIMENTATE DA FIAMMA, COSIDDETTE LANTERNE CINESI VOLANTI, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOLFETTA

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che vi è un potenziale pericolo per l'insorgere di incendi rappresentato dall'uso di piccole mongolfiere alimentate da fiammelle, cosiddette lanterne cinesi volanti o *khoom fay*, lanciate in occasioni di festeggiamenti privati le quali, una volta in quota, non sono più governabili e possono raggiungere facilmente aree ad elevato rischio d'incendio, soprattutto nella stagione estiva;
- che le suddette lanterne una volta cadute in terra diventano rifiuti di difficile smaltimento mentre quelle che cadono in mare diventano anche causa di morte per i pesci che ne ingoiassero parti residue;
- che il pericolo, oltre che per le aree boschive, sussiste anche per l'abitato;

RITENUTO necessario intervenire con carattere d'urgenza, considerato lo stato di grave pericolo per gli incendi, e l'utilizzo incontrollato delle cosiddette "lanterne cinesi", al fine di prevenire e contrastare i reali pericoli di incendi nelle aree urbane e boschive e tutelare pertanto l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

PRESO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto (pec del 25/06/2014) anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino al 30 settembre 2014 il divieto assoluto di impiego in tutto il territorio comunale delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, cosiddette lanterne cinesi volanti o *khoom fay*.



DISPONE

Chiunque violi la suddetta disposizione sarà perseguito, in base all'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento). L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

MODALITA' DI RICORSO:

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal vigente Codice del Processo Amministrativo di cui decr. legisl. n. 104/2010.

Alla presente ordinanza verrà data ampia diffusione con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Molfetta.

La stessa viene trasmessa al Responsabile del Corpo di Polizia Locale Municipale, al Prefetto di Bari ed a chiunque spetti di farla osservare sanzionando a termini di Legge eventuali inadempienze.



IL SINDACO
Paola Natalicchio